



COMUNE DI CAIRANO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

Deliberazione del consiglio comunale

| | |
|--|---|
| N. 11 Data 30/09/2014 | Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC). |
|--|---|

L'anno duemilaquattordici, il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito dell'invito diramato dal Sindaco in data 23/09/2014 prot. n 868, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|---|----------|---------|
| 1) D'Angelis Luigi | SI | |
| 2) Russo Maria Antonietta | SI | |
| 3) Santoro Salvatore | SI | |
| 4) Luongo Leone | | SI |
| 5) Luongo Franco | SI | |
| 6) Di Domenico Francesco Gerardo | SI | |
| 7) Arace Erberto Leone | SI | |

Presenti n.06

Assenti n.01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il geom. D'Angelis Luigi nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Gangemi Francesco .

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) Il Responsabile

(geom. Di Biasi Antonio)

.....

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

A relazione del Sindaco- presidente e dopo il dibattito tra i consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), in attesa di conversione, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

VISTO l'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al **30 settembre 2014** il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 27 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.74 del 18 agosto 1994, con la quale veniva, tra l'altro, approvato l'allegato regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto da n.22 articoli;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n°06 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta.
- 2) **DI REVOCARE** parzialmente, con efficacia ex nunc, stante la nuova disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), di cui la TARI ne costituisce una delle componenti insieme all' IMU e TASI , la deliberazione consiliare adottata dal sub Commissario prefettizio n.74 del 18 agosto 1994, relativamente alla parte con la quale era stato approvato l'allegato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARSU), compostato da n.22 articoli.
- 3) **DI APPROVARE** il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
- 4) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, ricorrendo i presupposti di urgenza, con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n.06 consiglieri, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000



COMUNEDI CAIRANO
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI

RIFIUTI

TARI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
Nr.11 del 30.09.2014

INDICE

| | |
|--|----------|
| Art. 1 - <i>Istituzione del tributo</i> | pag. 3 |
| Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i> | » 3 |
| Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i> | » 3 |
| Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i> | » 3 |
| Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i> | » 4 |
| Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i> | » 6 |
| Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio e Piano finanziario</i> | » 6 |
| Art. 8- <i>Elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa della TARI</i> | » 6 del- |
| Art. 9 - <i>Obbligazione tributaria</i> | » 7 |
| Art. 10 - <i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i> | » 7 |
| Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche</i> | » 8 |
| Art. 12 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | » 8 |
| Art. 13 - <i>TARI giornaliera</i> | » 9 |
| Art. 14 - <i>Tributo provinciale</i> | » 9 |
| Art. 15 - <i>Dichiarazione</i> | » 9 |
| Art. 16 - <i>Versamenti</i> | » 10 |
| Art. 17 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> | » 11 |
| Art. 18 - <i>Verifiche e accertamenti</i> | » 11 |
| Art. 19 - <i>Accertamento con adesione</i> | » 11 |
| Art. 20 - <i>Rimborsi</i> | » 12 |
| Art. 21 - <i>Sanzioni</i> | » 12 |
| Art. 22 - <i>Interessi</i> | » 12 |
| Art. 23 - <i>Riscossione coattiva</i> | » 12 |
| Art. 24 - <i>Contenzioso</i> | » 12 |
| Art. 25 - <i>Dilazione di pagamento</i> | » 13 |
| Art. 26 - <i>Norma di rinvio</i> | » 13 |
| Art. 27 - <i>Entrata in vigore</i> | » 13 |

Avvertenze:

- dal 2014, la TARI è una delle componenti della nuova imposta unica comunale (IUC), insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e all'imposta municipale

propria (IMU). Ferma restando la possibilità di adottare tre distinti regolamenti per ciascuna delle tre componenti della IUC, pare più opportuno optare per un unico provvedimento unitario. Tale scelta è avvalorata dalla [comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014, Prot. n. 4033/2014](#);

- lo schema di regolamento è adeguato alle ultime disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 del [D.L. 16/2014](#);
- lo schema di regolamento proposto concerne la TARI “tributo” e non la tariffa corrispettiva che i Comuni possono applicare in alternativa facendo ricorso alla facoltà concessa dal comma 668 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#).

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1

Istituzione del Tributo

1. Nel Comune di Cairano è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

a. I locali con un'altezza inferiore a 1,5 mt;

b. Isolai o sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c. Le rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;

d. I locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori e simili, dove non è compatibile la presenza umana;

e. I locali inagibili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessione od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Non costituisce motivo di esenzione il mancato arredo e/o allacciamento degli impianti (elettrici, idrici e fognari).

2. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
3. Le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
4. I locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
5. I locali adibiti all'allevamento di animali, alla conservazione dei prodotti agricoli, come fienili, silos e locali destinati esclusivamente all'essiccazione;
6. Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
7. Le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
8. Le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
9. Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
10. Le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
11. Le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
12. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
13. I locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
14. Le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

I locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Art. 5

Base imponibile della tassa

La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che

sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante i canali istituzionali.

Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

| <i>Categoria di attività</i> | <i>% di riduzione</i> |
|---|-----------------------|
| Lavanderia a secco, tintorie non industriali | 20 |
| Laboratori fotografici, eliografiche | 20 |
| Autoriparatori, elettrauto, gommisti eriparazione elettrodomestici | 30 |
| Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori di analisi | 10 |
| Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, orafi, autolavaggio | 40 |
| Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine | 30 |
| Laboratori artigianali e/o industriali destinati alla produzione di beni e servizi | 30 |
| Marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili | 30 |
| Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie | 20 |

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copia formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui sopra non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

7. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, si intendono i locali impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

8. L'indicazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.1994.

9. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti

delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime suddivise sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (opzione metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti)

Art. 7

Copertura dei costi del servizio e Piano finanziario

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base ai criteri definiti dal [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).⁽¹⁾

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

4. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

5. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o l'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

Art. 8

Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o a quanto risultante nell'atto di

autorizzazione all'esercizio di attività o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile

2. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 9

Obbligazione tributaria

3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

Art. 10

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari.

3. Per le utenze domestiche in cui il servizio di raccolta relativa alla frazione organica (umido) non viene effettuato, il tributo da applicare è ridotto del 30%;

4. La riduzione di cui ai precedenti comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti si applica la riduzione del 5% se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 90%. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui sopra si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella a cui tale percentuale si riferisce con esclusione di sgravi e rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa a partire dall'anno 2015 può essere ridotta per un solo immobile nella misura massima del 20% nelle seguenti ipotesi:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
3. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi

all'anno all'estero;

5. fabbricati rurali ad uso abitativo.

7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
8. Per le utenze ubicate fuori dalle zone servite non si applicano le riduzioni di cui al presente articolo
9. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo. Le agevolazioni di cui innanzi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 11

Riduzioni per le utenze non domestiche

Alla tassa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero:

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tassa.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalla singola utenza nel corso del medesimo anno:

Avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore a 10.000 Kg. –
Riduzione del 5%

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui sopra si applica alla tassa dovuta per l'annualità successiva a quella a cui tale percentuale si riferisce con esclusione di sgravi e rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 12

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 13

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassamaggiolata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dal canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate

Art. 14

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 15

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *tramite PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo *PEC*.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle

aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

Art. 16

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in tre rate, scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascuno anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#).

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

8. Per l'anno 2014 la scadenza dell'acconto è stata fissata in due rate il primo settembre e il primo ottobre per un ammontare pari al 80% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, e il saldo al primo dicembre per l'importo dovuto per l'anno 2014 secondo le nuove tariffe con scomputo delle rate di acconto.

Art. 17

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei

componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 18

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#).

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

Art. 19

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal [D.Lgs. 218/1997](#).

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 22

Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 24

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 25

Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle rate concesse.

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.

3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo di poter pagare almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
- c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

Art. 26

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO I

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

| <i>Numero categoria</i> | <i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> |
|-------------------------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 15 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to geom. D'angelis Luigi

IL Segretario comunale
F.to GANGEMI FRANCESCO

.....

Timbro

.....

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
F.to Di Biasi Antonio

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . .

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000)
- Per scadenza dei 10 giorni della pubblicazione(art. 134, 3° comma, D. Lgs n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li

Il segretario Comunale
GANGEMI FRANCESCO

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO

COMUNALE